



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CALTAGIRONE  
IN LIQUIDAZIONE**

---

**DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 35 del 04/10/2024**

Oggetto: Sentenza n. 848/2024 pubbl. il 30/09/2024 RG n. 636/2022 -CATANIA MAURIZIO- Liquidazione spese legali -

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

**VISTI:**

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012, con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 10 della L.R n. 10 del 10 luglio 2018 e, in particolare, l'art. 10 di modifica l'art.19 della L.R 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;
- la L.R 22 febbraio 2019 n. 1 e, in particolare, l'art. 32 che modifica l'art. 19 della L.R 8/2012 e s.m.i:
- il D.A. n.4/GAB del 5 marzo /2024, con il quale è stato nominato il Dr. Salvatore Nicotra quale Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Enna, e di Caltagirone, a cui compete, oltre l'attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

**PREMESSO**

-che con sentenza della CORTE DI APPELLO DI CATANIA sezione lavoro n. 848/2024 pubblicata il 30/09/2024 RG n. 636/2022 notificata in pari data, assunta con prot. n° 333 del 01/10/2024, l'Ente è stato condannato al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Cammalleri, complessivamente liquidate in € 7.160,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CALTAGIRONE  
IN LIQUIDAZIONE**

---

**VISTA**

-la nota del legale dell'Ente Avv. Vincenzo Alba, assunta con prot. n° 336 del 02/10/2024, con la quale riassume la questione oggetto del Consorzio;

**RITENUTO**

-che l'appello in Cassazione costituirebbe un rischio concreto di soccombenza con aggravio di spese legali e interessi;

**VISTA**

-la trasmissione del preavviso di parcella da parte dello Studio Legale Avv. Giuseppe Cammalleri;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2019

**DETERMINA**

1. le premesse si intendono qui riportate;
2. dare atto della sentenza della Corte D'appello di Catania -sezione lavoro- n. 848/2024 pubbl. il 30/09/2024 RG n. 636/2022 ASI vs. CATANIA MAURIZIO che si allega alla presente come da sottostante tabella:
3. precedere alla liquidazione e pagamento della cifra di €. 8.563,36 in favore dell'Avv. Giuseppe Cammalleri del foro di Gela con sede in Via Rossini, 63 (CTNMRZ58T17D960R) come riepilogato nella sottostante tabella:

ONORARI	Euro 7.160,00 +
Rimborso spese generali 15%	Euro 1.074,00 +
C.P.A. 4 (imponibile € 8.234,00)	Euro 329,36=
TOTALE GENERALE	Euro 8.563,36

*Il compenso non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi della L. 23.12.2014, n. 190, art.1, co.67, avendo il sottoscritto aderito al regime fiscale forfettario con decorrenza dal giorno 01.01.2023.  
L'imposta di bollo di 2 euro sarà assolta per importi maggiori di € 77,47.*



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CALTAGIRONE  
IN LIQUIDAZIONE**

---

4. dare atto che la sentenza ha disposto la liquidazione *con distrazione* a favore del professionista e che il pagamento di cui al precedente punto 3) sarà effettuato sull'IBAN:

**IT 66 M 0200883331 000300708565**

5. dare atto che il pagamento deve considerarsi quale rimborso per cui l'Ente non dovrà procedere al versamento della ritenuta d'acconto, peraltro non applicabile ai sensi della L. 23.12.2014, n. 190, art.1, co.67;
6. trasmettere la presente determina all'Assessorato Regionale all'Economia, all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive Ufficio Vigilanza Enti in liquidazione ed all'Ufficio Regionale Speciale per la chiusura delle liquidazioni;
7. Pubblicare la presente determina sul sito web del Consorzio mediante trasmissione degli atti alla mail [portali@siciliadigitale.it](mailto:portali@siciliadigitale.it)

Il Commissario Liquidatore  
*dott. Salvatore Nicotra*



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa Elvira Maltese	Presidente
Dott.ssa Viviana Urso	Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci	Consigliere

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **636/2022 R.G.** promossa

DA

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 00400170874), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO ALBA;

Appellante

CONTRO

**CATANIA MAURIZIO** (C.F. CTNMRZ58T17D960R), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE CAMMALLERI;

Appellato



## E NEI CONFRONTI DI

**BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Terzo pignorato

**AVENTE AD OGGETTO:** Opposizione all'esecuzione;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso in appello del 21/7/2022 il Consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione impugnava la sentenza n. 372/2022 del Tribunale di Caltagirone, sez. lavoro, con la quale erano stati decisi due procedimenti di opposizione all'esecuzione pendenti tra le medesime parti, previa riunione degli stessi.

I due giudizi traevano origine da due pignoramenti notificati dal creditore precedente Catania Maurizio al terzo pignorato Banca Agricola Popolare di Ragusa per l'esecuzione di crediti nei confronti del Consorzio ASI di Caltagirone: nel primo giudizio il creditore precedente, dopo la sospensione dell'esecuzione da parte del GE, riassumeva il merito dell'opposizione proposta dal Consorzio chiedendo il rigetto della stessa e l'assegnazione delle somme pignorate in proprio favore; nel secondo era lo stesso debitore esecutato opponente a riassumere il giudizio di merito dopo la sospensione dell'esecuzione.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Caltagirone dichiarava inammissibile il ricorso promosso dal Consorzio ASI e, in accoglimento del ricorso proposto da Catania Maurizio, rigettava l'opposizione promossa dallo stesso Consorzio, condannandolo al pagamento delle spese processuali.

Con l'appello oggetto del presente giudizio il Consorzio ASI di Caltagirone in Liquidazione censurava la sentenza per i motivi esposti nella parte motiva.



Catania Maurizio resisteva al gravame. La Banca Agricola Popolare di Ragusa non si costituiva, come già nel primo grado di giudizio.

La causa era decisa all'esito dell'udienza 19/09/2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di appello, il Consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione censura la statuizione d'inammissibilità del Giudice *a quo* avverso le domande da lui proposte, deducendo di non essere incorso nella decadenza ritenuta in primo grado, posto che la comunicazione di cancelleria trasmessa a mezzo pec - da cui il Tribunale ha fatto decorrere il termine perentorio per la riassunzione del merito dell'opposizione - non conteneva l'ordinanza di sospensione emessa dal Giudice dell'esecuzione nella quale era indicato il termine di giorni 90 concesso ai sensi dell'art. 616 c.p.c.; solo con la notifica del provvedimento avvenuta il 6.12.2012 a mezzo dell'ufficiale giudiziario il Consorzio era stato reso edotto del termine concesso, che da tale data quindi iniziava a decorrere, con conseguente tempestività del ricorso depositato il 15.2.2016.

2. Sotto altro profilo, l'appellante censura il merito della decisione di primo grado deducendo l'erroneità della stessa, sia perché in forza della legge 2248/1965 all. E il Giudice ordinario non può entrare nel merito dell'atto amministrativo con il quale l'ente ha vincolato le somme escludendone la pignorabilità, sia perché, difformemente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'art. 159 del D. Lgs. n.267/2000 (c.d. T.U.E.L.) è applicabile alla fattispecie, come ritenuto anche nel parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (parere Gruppo III, 90.11.2001), essendo i consorzi ASI enti pubblici



non economici senza fine di lucro, come emerge dalla legge istitutiva (l.r. 1/1984 artt. 2 e 3 ) e restando indifferente che agli stessi partecipino anche soggetti privati (circostanza comunque nemmeno provata dalla parte appellata).

3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante reitera la richiesta di cessazione della materia del contendere rigettata dal Tribunale di Caltagirone, il quale ha ritenuto che il contrasto tra le parti permanesse nonostante il giudizio di ottemperanza promosso dal Catania per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n.298/2019 dello stesso Tribunale, essendo ancora pendente il giudizio di reclamo promosso dall'odierno appellato avverso la determina di pagamento n.1107 del 30.9.2021, adottata dal Dirigente responsabile del Comune di Caltagirone su iniziativa del Commissario *ad acta*, contestata nel *quantum* liquidato.

4. Censura, infine, il capo della sentenza impugnato nella parte in cui il primo decidente ha disposto la condanna del Consorzio Asi del Calatino al pagamento delle spese di lite.

5. Preliminarmente – e anticipando la decisione di rigetto del terzo motivo di appello - si rileva che, nonostante la nomina del commissario *ad acta*, l'adozione della determina di pagamento n. 1107 del 30.9.2001, la definizione del successivo contenzioso in ordine alle ulteriori somme spettanti a titolo di interessi e rivalutazione con l'ordinanza n. 3242 del 13 dicembre 2022 del TAR di Catania e la sentenza del CGA n. 893/2023, nemmeno nelle ultime note di trattazione scritta le parti non hanno dato atto del pagamento da parte del Comune di tutte le somme ancora dovute a titolo di interessi legali spettanti dal 25.6.2007, né del pagamento della somma di € 300,00 versata dal creditore al CTU a titolo di acconto.



Ne consegue che non può ritenersi che la pretesa creditoria dell'appellato, che ha dato origine alle azioni esecutive in seno alle quali sono stati proposti i procedimenti di opposizione oggetto del presente giudizio, sia stata interamente soddisfatta dall'ente appellante.

6. Il primo motivo di appello va ritenuto inammissibile per evidente difetto di interesse, non avendo l'appellante indicato quali motivi dell'opposizione da lui proposta e dichiarata inammissibile per tardiva introduzione del giudizio di merito, non sono stati oggetto di giudizio da parte del primo giudice, né le ragioni per le quali il loro esame avrebbe potuto condurre ad altro esito della controversia, considerato che con il riunito speculare ricorso del creditore Catania Maurizio, volto ad ottenere una pronuncia di rigetto dell'opposizione proposta dal Consorzio esecutato, il Tribunale di Caltagirone è stato investito proprio delle questioni sollevate dall'opponente davanti al Giudice dell'esecuzione.

*Ad abundantiam* il motivo è anche infondato, posto che la documentata comunicazione di cancelleria a mezzo pec - che l'appellante non nega di avere ricevuto in data 25.10.2012, rilevandone solo l'incompletezza per non essere ad essa allegata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione - conteneva comunque tutte le indicazioni necessarie per consentire all'opponente di sapere che il GE aveva accolto la sua istanza di sospensione e conseguentemente era suo dovere farsi parte diligente per conoscere il termine concesso ai sensi dell'art. 616 c.p.c. per la riassunzione dell'opposizione davanti al giudice competente per il merito, acquisendo l'ordinanza nel procedimento esecutivo nel quale era parte esecutata. Il mancato rispetto del termine e la maturazione della decadenza pertanto deve essere imputato allo stesso opponente.



7. Il secondo motivo di appello poi deve essere rigettato richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc le sentenze n. 2092/2021 della Prima Sezione Civile di questa Corte d'Appello e la n. 880/2021 della Terza Sezione Civile della Corte d'appello di Palermo.

Tali pronunce hanno condivisibilmente negato che l'impignorabilità delle somme appartenenti ai Consorzi ASI possa dipendere dall'art. 159 D. Lgs. 267/2000, trattandosi di disposizione normativa ad essi non applicabile, in ragione della natura, degli scopi e della composizione di tali enti, prevista dalla legge istitutiva (L. R. 4 gennaio 1984, n. 1).

*“Preliminarmente va osservato che l'art. 159 T.U. Enti Locali, la cui violazione è stata invocata dall'appellante, non sembra costituire riferimento normativo corretto rispetto alla doglianza articolata, atteso che le disposizioni dell'articolo di legge in questione non si applicano al Consorzio ASI.*

*Sul punto va infatti evidenziato che l'art. 2 del D. Lgs. 267/2000, rubricato: “Ambito di applicazione”, recita: “1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le Comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”, mentre l'art. 3 della L. R. 4 gennaio 1984, n. 1, recante “Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia”, prevede che i consorzi in questione – a cui partecipano enti locali quali le ex provincie regionali –, aventi ai sensi dell'art. 2 natura di “enti di diritto pubblico non economici sottoposti alla vigilanza e tutela dell' Assessore regionale per l'industria”,*



*“provvedono a: a) predisporre i piani regolatori delle aree e dei nuclei; b) acquisire e cedere terreni per la costruzione di stabilimenti industriali; c) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i servizi sociali e tecnologici, i rustici industriali da cedere anche in locazione finanziaria alle imprese e tutte le altre opere di interesse generale al servizio dell’ industria ovvero atte a favorirne la localizzazione; d) svolgere tutti gli altri compiti loro assegnati da particolari leggi regionali e dalle leggi nazionali”, esercitando in tal modo ad avviso della Corte “attività economica” che rende operativa l’eccezione all’applicazione del TUEL ai sensi dell’art. 2, comma 2, sopra riportato” (così Corte d’Appello di Catania, prima sezione civile n. 2092/2021).*

*“I consorzi ASI – ai quali peraltro partecipano anche soggetti privati e non solo enti pubblici – non sono costituiti dagli enti locali per la gestione associata di servizi e funzioni degli stessi, bensì con legge regionale, come enti strumentali della Regione, per l’espletamento di una funzione della stessa Regione di intervento nell’ambito delle aree destinate ad insediamenti industriali come chiarito dall’art.1 della L.R. 4 gennaio 1984 n.1. Tale ricostruzione dei consorzi ASI come enti strumentali della Regione e non come consorzi tra enti locali ai sensi del TUEL, trova altresì conforto anche nella recente L.R. 12 gennaio 2012, n.8 (Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive) di riforma dell’ASI (...) Inoltre, ai sensi dell’art.2 comma 2 del D. Lgs. N.267 del 2000, ‘Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale. E, ove previsto dallo statuto, di consorzi per la gestione dei servizi sociali’. Di conseguenza, le norme del TUEL non si applicano ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale ed il*



*Consorzio ASI rientra in questa categoria, atteso che – ai sensi dell’art.3 L. R. n.1/84 – I Consorzi ASI ‘mirano a favorire l’insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi regionali all’uopo preposti’ e ‘i mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti: ... dai proventi derivanti dalla vendita delle aree e dalla vendita o dalla locazione finanziaria dei fondi rustici; ... dai proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture, opere e servizi collettivi alle industrie insediate nelle aree e nei nuclei; ... da interessi su depositi bancari riferentisi a fondi diversi da quelli versati dalla Regione siciliana’. Di conseguenza, in Consorzi A.S.I. gestendo attività avente rilevanza economica non sono soggetti all’applicazione del Testo Unico Enti Locali. In definitiva i consorzi ASI non possono assimilarsi agli enti locali, né ad organizzazioni consortili tra gli stessi e sono pertanto esclusi dall’ambito applicativo delle norme relativi ai consorzi tra enti locali e soprattutto alla disciplina del D. lgs. 267/2000 relativa all’ordinamento contabili degli enti locali (artt.149 – 161), considerato che l’art.38 della legge 1/84 contiene un’articolata ed autonoma disciplina sull’ordinamento contabile dei detti consorzi. Non può pertanto sostenersi che ai Consorzi ASI sia applicabile l’art.159 TUEL che contiene una disciplina eccezionale dettata soltanto per gli enti locali (Comune e Provincie) che, in deroga alle norme comuni sulla pignorabilità dei beni patrimoniali disponibili da parte dei creditori dell’ente locale, sottrae all’esecuzione forzata presso il tesoriere le somme destinate...” (così Corte di Appello di Palermo, terza sezione civile, n.880/2021).*

8. Per le ragioni che precedono, l’appello va rigettato, assorbita ogni altra questione.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.



La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Cammalleri, complessivamente liquidate in € 7.160,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 19/09/2024.

Il consigliere est.

Dott.ssa Viviana Urso

Il Presidente

Dott.ssa Elvira Maltese



## RELAZIONE DI NOTIFICA

Notificazione telematica ai sensi dell'art. 3 *bis* Legge n.53 del 1994 e s.m.i.

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Cammalleri (c.f.: CMMGPP62T30D960V), iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Gela, in ragione del disposto della L. 53/2004 e s.m.i., nella qualità di difensore antistatario di Catania Maurizio (c.f.: CTN MRZ 58T17 D960R) e, quindi, agendo in proprio ex art.86 c.p.c., come in atti nel giudizio innanzi la Corte di Appello di Catania, sez. lavoro, recante n.636/2022 R .G.,

### NOTIFICO,

ad ogni effetto di legge, l'allegata sentenza della Corte di Appello di Catania del 19.09.2024, depositata e resa pubblica il 30.09.2024, resa *inter partes* nel suddetto procedimento [file "Sent\_848\_2024\_Corte\_CT\_Sez.Lav..pdf"], estratta dal fascicolo informatico relativo agli atti del proc.to n. 636/2024 R.G. della Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, a:

-Consorzio per l'area di sviluppo Industriale del Calatino in Liquidazione (P. Iva 00400170874), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in c.da S. Maria Poggiarelli, Zona Industriale, Caltagirone, con indirizzo di posta elettronica certificata asicaltagirone@pec.it, come risultante dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni (indice IPA), in quanto non presente nel registro PP.AA., ex art.28 D.L. 76/2020;

### DICHIARO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento innanzi alla Corte di Appello di Catania, sezione lavoro n. 636/2022 R.G., promosso dal Consorzio Asi del Calatino in liquidazione contro Catania Maurizio e nei confronti Banca Agricola Popolare di Ragusa (terzo pignorato), nell'interesse del sottoscritto in proprio, n.q. di difensore antistatario dell'appellato Catania Maurizio;

ALTRESI' DICHIARO

che la suddetta e allegata copia informatica di Sentenza è conforme all'originale informatico presente agli atti del procedimento n. 636/2022 R.G. della Corte di Appello di Catania sezione lavoro, Consorzio Asi del Calatino in liquidazione contro Catania Maurizio e nei confronti della Banca Agricola Popolare di Ragusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e che la stessa oggi viene notificata ai fini dell'esecuzione.

ATTESTO,

infine, che il messaggio p.e.c., oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente ulteriore allegato informatico:

"Sent\_848\_2024\_Corte\_CT\_Sez.Lav..pdf".

Gela, 30.09.2024.

Avv. Giuseppe Cammalleri